

CONVEGNO DI STUDI SU:

**LA GIURISPRUDENZA DELLA
CASSAZIONE DEL 2016**

**LE PRINCIPALI SENTENZE A
SEZIONI UNITE CIVILI
E SULLA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE
DELL'AVVOCATO**

FIRENZE 20.12.2016

Avv. Roberto Nannelli

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016 CHE VENGONO ESAMINATE

- 1) Cass. Sez. Un. 27.1.2016 n. 1516 - Interruzione prescrizione domanda inammissibile**
- 2) Cass. Sez. Un. 16.2.2016 n. 2951 - Risarcimento danni a favore del proprietario**
- 3) Cass. Sez. Un. 25.2.2016 n. 3727 - Risarcimento danni da pubblicazione atti penali**
- 4) Cass. Sez. Un. 4.3.2016 n. 4248 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado**
- 5) Cass. Sez. Un. 14.3.2016 n. 4909 - Valore della procura alle liti**
- 6) Cass. Sez. Un. 15.3.2016 n. 5068 - Nullità donazione di quota ereditaria**
- 7) Cass. Sez. Un. 6.5.2016 n. 9140 - Clausola claims made**
- 8) Cass. Sez. Un. 10.5.2016 n. 9449 - Responsabilità da infiltrazioni da lastrico solare**
- 9) Cass. Sez. Un. 19.5.2016 n. 10318 - Criterio prevenzione costruzioni**
- 10) Cass. Sez. Un. 15.7.2016 n. 14594 - Rinnovazione notificazione**
- 11) Cass. Sez. Un. 13.9.2016 n. 17989 - Determinatezza e liquidità del credito**
- 12) Cass. Sez. Un. 22.9.2016 n. 18569 - Decorrenza del termine lungo per l'impugnazione**
- 13) Cass. Sez. Un. 15.11.2016 n. 23225 - La liquidità del credito e la compensazione**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 1516 DEL 27.1.2016

L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE IN APPELLO

**L'INAMMISSIBILITA' RIGUARDA L'ASPETTO PROCESSUALE
MENTRE L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE QUELLO
SOSTANZIALE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 1516 del 27.1.2016 - Interruzione prescrizione domanda inammissibile in appello

Art. 1219/1 cc: Costituzione in mora

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Art. 2943/1 cc: Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

Art. 2945/2 cc: Effetti e durata dell'interruzione

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2043 cc la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 170/1 cpc: Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 345/1 e 2 cpc: Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa..

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

**n. 1516 del 27.1.2016 - Interruzione prescrizione domanda
inammissibile in appello**

QUESTIONE CONTROVERSA:

***LA DOMANDA NUOVA, PROPOSTA PER LA
PRIMA VOLTA IN APPELLO E INSERITA
NELL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO
AL PROCURATORE COSTITUITO,
DOMANDA DICHIARATA INAMMISSIBILE,
HA O MENO EFFICACIA INTERRUTTIVA
DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
FATTO VALERE CON DETTA DOMANDA?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

**n. 1516 del 27.1.2016 - Interruzione prescrizione domanda
inammissibile in appello**

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

**In tema di interruzione della prescrizione,
l'inammissibilità della domanda non ne esclude
l'efficacia interruttiva, che, anche in questo
caso, permane fino al giudicato.**

(Cass. Sez. II, 14.12.2012 n. 23017; Cass. Sez. III, 9.3.2006 n. 5104)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

**n. 1516 del 27.1.2016 - Interruzione prescrizione domanda
inammissibile in appello**

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

L'art. 2943 cc, nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c'è contraddittorio.

(Cass. Sez. I, 18.11.2011 n. 24306; Cass. Sez. III, 16.1.2006 n. 726)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

**n. 1516 del 27.1.2016 - Interruzione prescrizione domanda
inammissibile in appello**

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Ex art. 2943/1 cc la prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto che introduce il giudizio e dalla domanda proposta nel suo corso.**
- La domanda nuova - a parte la contumacia del convenuto - va notificata al difensore costituito (art. 170/1 cpc) e la prescrizione non decorre fino al giudicato della sentenza definitiva (art. 2945/2 cc).**
- L'unica eccezione è costituita dall'estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della parte; che, comunque, fa salvo l'effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell'atto di citazione.**
- Anche la domanda inammissibile è decisa con sentenza suscettibile di giudicato; prima però costringe la controparte a difendersi perché palesa la volontà dell'attore di esercitare il suo diritto di credito.**
- In caso contrario per la domanda inammissibile ci sarebbe contraddizione tra effetto interruttivo (comunque verificatosi) ed effetto sospensivo della stessa della prescrizione fino al giudicato.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

**n. 1516 del 27.1.2016 - Interruzione prescrizione domanda
inammissibile in appello**

Massima:

“La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 2951 DEL 16.2.2016

RISARCIMENTO DEI DANNI A FAVORE DEL PROPRIETARIO

**IL TRASFERIMENTO DEL BENE DANNEGGIATO NON FA
PERDERE AL PROPRIETARIO CHE LO ERA AL MOMENTO
DEL DANNEGGIAMENTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO
DEL DANNO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

Art. 832 cc: Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 1260 cc: Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1470 cc: Nozione

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 2043 cc: Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2697 cc: Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 100 cpc: Interesse ad agire

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

QUESTIONI CONTROVERSE

IL PROPRIETARIO DEL BENE DANNEGGIATO CHE ABBA ALIENATO A TERZI DETTO BENE CONSERVA O NO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

IN CASO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA TITOLARITA' DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'ATTORE, COSTUI DEVE ALLEGARE E PROVARE DETTA TITOLARITA'?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMA QUESTIONE

TITOLARITA' DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

PRIMO ORIENTAMENTO:

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ.

(Cass. Sez. VI, 12.11.2014 n. 24146 - Cass. Sez. II, 3.7.2009 n. 15744)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMA QUESTIONE

TITOLARITA' DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

SECONDO ORIENTAMENTO:

L'acquirente di un bene è legittimato ad agire per il risarcimento del danno prodotto da un terzo anteriormente alla vendita in quanto dal perfezionamento del trasferimento consegue la titolarità del diritto di credito anche in mancanza di un'espressa cessione dell'azione ed anche se l'acquirente non era a conoscenza della preesistenza del danno salvo che, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, l'azione non sia stata riservata al venditore.

(Cass. Sez. II, 14.7.2008 n. 19307)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDA QUESTIONE

ONERE DELLA PROVA DELLA TITOLARITA' DEL BENE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la "legittimatio ad causam", non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla prova della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui "non egent probatione" i fatti pacifici o incontrovertibili.

(Cass. Sez. II, 10.7.2014 n. 15759 - Cass. Sez. III, 5.11.1997 n. 10843)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDA QUESTIONE

ONERE DELLA PROVA DELLA TITOLARITA' DEL BENE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, ma non di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue che, in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non è rilevabile d'ufficio la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno, se essa non sia stata tempestivamente eccepita.

(Cass. Sez. III, 14.2.2012 n. 2091- Cass. Sez. II, 27.6.2011 n. 14177)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

Le Sezioni Unite aderiscono ai primi orientamenti perché:

- Vanno distinte legittimazione ad agire e titolarità del diritto controverso.**
- La "legittimazione ad agire" fa parte del "diritto all'azione; cioè di agire in giudizio" e individua il titolare del diritto ad agire in giudizio.**
- In causa l'attore deve dire che è titolare del diritto per cui agisce e che il convenuto lo è della posizione passiva; se no l'azione sarà inammissibile.**
- Se poi si accerta che lui non è titolare, questo riguarda il merito e non la legittimazione ad agire. L'attore perderà la causa ma poteva farla.**
- La legittimazione ad agire mancherà se dalla prospettazione della domanda emergerà che il diritto vantato non era dell'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene al merito, cioè alla fondatezza della domanda.**
- La titolarità del diritto con cui si agisce è fatto costitutivo della domanda e quindi va allegato e provato; ad esempio per il riconoscimento di danni a un immobile l'attore deve dimostrare di esserne il proprietario.**
- Quindi l'attore deve prospettare la sua legittimazione ad agire e deve allegare e provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

Le Sezioni Unite aderiscono ai primi orientamenti perché:

- **Il convenuto, sul fatto posto a fondamento della pretesa dell'attore, può:**
 - * - **o limitarsi a negarlo, e in questo modo non eccepisce fatti modificativi, impeditivi ed estintivi che ex. art. 2697 cc deve provare; si limita invece a dedurre una mera difesa che non soggiace alla decadenza ex art. 167/2 cpc; in questo caso l'attore dovrà provare il fatto medesimo;**
 - * - **o riconoscerlo, anche con una difesa è incompatibile con la negazione del fatto costitutivo; in questo caso l'attore non è più obbligato a provarlo.**
- **La non contestazione però è sempre valutata il giudice che può ritenere inesistenti i fatti allegati da una parte anche se non contestati dall'altra.**
- **Per quanto poi riguarda la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene questa spetta a chi di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso. Infatti questo diritto non è accessorio del diritto di proprietà ma è un credito, distinto ed autonomo dal diritto reale.**
- **L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale ma è suscettibile solo di atto di cessione ex art. 1260 cc.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016_{n.}

2951 del 16.2.2016 - Risarcimento danni a favore del proprietario

Massima sostanziale:

“Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”

Massima processuale:

“Le contestazioni del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 3727 DEL 25.2.2016

IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PENALI

**L'ESISTENZA O MENO DI UN DIRITTO DELLA PARTE
COINVOLTA DALLA DIVULGAZIONE ARBITRARIA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 3727 del 25.2.2016 - Risarcimento danni pubblicazione atti penali

Art. 684 cp: Pubblicazione arbitraria atti di un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro.

Art. 11 Dlgs. 196/2003: Modalità del trattamento e requisiti dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;*
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;*
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;*
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;*
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.*

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 114/7 cpp: Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 3727 del 25.2.2016 - Risarcimento danni pubblicazione atti penali

QUESTIONE CONTROVERSA:

LA PUBBLICAZIONE ILLECITA DI ATTI PENALI E QUINDI LA VIOLAZIONE DELL'ART. 684 cp, NORMA CHE SANZIONA PENALMENTE LA PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI O DOCUMENTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE, COSTITUISCE DI PER SE' UN ILLECITO CHE DA DIRITTO ALLA PARTE COINVOLTA DALLA PUBBLICAZIONE DI RICHIEDERE E DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 3727 del 25.2.2016 - Risarcimento danni pubblicazione atti penali

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE PRIMO ORIENTAMENTO:

L'art. 684 cp costituisce, pacificamente, reato plurioffensivo in quanto diretto a tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo", oltrechè a garantire l'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria.

(Cass. Sez. III, 20.1.2015 n. 838; Cass. Sez. I, 18.7.2013 n. 17602)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 3727 del 25.2.2016 - Risarcimento danni pubblicazione atti penali

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE SECONDO ORIENTAMENTO:

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della iscrizione della denuncia nel registro delle notizie di reato non costituisce evento lesivo della reputazione del soggetto indagato, atteso che la tutela ex art. 684 cod. pen. attiene alla protezione delle esigenze di giustizia inerenti al processo penale e non alla sfera di riservatezza dell'indagato.

(Cass. Sez. III, 19.9.2014 n. 19746; Cass. Sez. III, 22.2.2008 n. 4603)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 3727 del 25.2.2016 - Risarcimento danni pubblicazione atti penali

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Il punto di partenza è l'art. 114/7 cpp per cui "è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto".**
- La norma consente che di tali atti e documenti si facciano sintesi o parafrasi che ne divulghino il contenuto ma non la loro riproduzione,**
- Esiste il diritto di informare e lo speculare diritto a essere informati.**
- Lo scopo del legislatore è evitare che la pubblicazione delle notizie inerenti un atto di indagine prima del dibattimento possa acquisire il "crisma della ufficialità"; la norma tutela la correttezza del processo.**
- La norma non tutela anche la dignità e la reputazione delle parti, poiché questi diritti non sono violati dalla riproduzione testuale degli atti processuali più che dalla esplicitazione del loro contenuto.**
- Quindi nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata per la sola violazione dell'art. 684 cp, salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona tutelabili da altre norme.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 3727 del 25.2.2016 - Risarcimento danni pubblicazione atti penali

Massima:

“La fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio; nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo perciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso. La portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all'autore, nonché, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 4248 DEL 4.3.2016

SANATORIA DELLA RAPPRESENTANZA IN OGNI STATO E GRADO

**SE E COME SI PUO' SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4248 del 4.3.2016 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado

Art. 75 cpc: Capacità processuale

Sono capaci di stare in giudizio coloro che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e segg. cc.

Art. 182 cpc: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Il GI verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il GI assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, o per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

Art. 372 cpc: Produzione di altri documenti

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4248 del 4.3.2016 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado

QUESTIONE CONTROVERSA:

***IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA
PROCESSUALE DELLA PARTE CHE SI E'
VERIFICATO NEL CORSO DEL
PROCEDIMENTO E ACCERTATO IN SEDE
DI IMPUGNAZIONE, ANCHE DI
LEGITTIMITA', PUO' ESSERE O MENO
SANATO? SE SI, COME?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4248 del 4.3.2016 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Il limite della rilevanza del difetto di valida rappresentanza processuale è costituito dal formarsi del giudicato, il quale impedisce il riesame non solo delle ragioni o questioni giuridiche che sono state proposte e fatte valere in giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto, anche di ordine processuale, della pronuncia di merito (cd. giudicato implicito); conseguentemente, è inammissibile nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di rappresentanza di un ente collettivo nei precedenti gradi del giudizio, quando lo stesso non sia stato mai dedotto nel corso dei medesimi.

(Cass. Sez. I, 30.10.2009 n. 23035)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4248 del 4.3.2016 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Poiché la delega del Presidente dell'Inpdap ad un direttore di sede periferica, per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'Inpdap, senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega, determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio sempreché, sulla specifica questione, non si sia formato il giudicato interno, che si determina allorché la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e, quindi, sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello.

(Cass. Sez. Lav. 21.12.2011 n. 28078)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4248 del 4.3.2016 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- L'art. 182/2 cpc (il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può dare un termine per regolarizzare la costituzione in giudizio) va interpretato, anche con la modifica ex art. 46/2 Legge n. 69/2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.**
- Qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato in sede di legittimità dalla controparte, sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo.**
- Non è necessario dare un termine, a meno che non sia richiesto, se il rilievo non sia officioso (quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, su cui l'avversario deve contraddire.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4248 del 4.3.2016 - Sanatoria rappresentanza in ogni stato e grado

Massima:

“Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 4909 DEL 14.3.2016

IL VALORE DELLA PROCURA ALLE LITI

**SE LA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA ALL'INIZIO DEL
PROCESSO CONFERISCE O MENO IL POTERE AL
DIFENSORE DI ESERCITARE L'AZIONE DI GARANZIA
IMPROPRIA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

Art. 83 cpc: Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Art. 84 cpc: Poteri del difensore

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

QUESTIONE CONTROVERSA:

QUALORA SIA CONFERITA DALLA PARTE AL DIFENSORE UNA PROCURA ALLE LITI IN TERMINI AMPI E COMPRENSIVI, E' POSSIBILE PER IL DIFENSORE STESSO ESPRERIRE A FAVORE DELL'ASSISTITO ANCHE L'AZIONE DI GARANZIA IMPROPRIA (CIOE' FONDATA SU TITOLO AUTONOMO E COLLEGATO SOLO OCCASIONALMENTE A QUELLO SU CUI SI BASA LA DOMANDA PRINCIPALE) SEBBENE QUESTA NON SIA STATA ESPRESSAMENTE PREVISTA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria è nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita procura alle liti. Non è, tuttavia, necessaria una nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata, se dall'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare il difensore alla chiamata in garanzia impropria, come quando, essendo manifestata tale volontà nella comparsa di risposta, a margine o in calce della quale sia apposta la procura, deve considerarsi implicitamente conferita al difensore la procura per chiamare il terzo in giudizio a titolo di garanzia impropria.

(Cass. Sez. III, 29.9.2009 n. 20895; Cass. Sez. III, 29.9.2015 n. 19223)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. Al di fuori di questa ipotesi la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio in questione.

(Cass. Sez. II, 22.11.1996 n. 10307)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La procura alle liti è l'atto con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il "ministero" di rappresentare la parte nel processo.**
- La procura ad litem ex art. 83 cpc è negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo, che investe della rappresentanza in giudizio il difensore e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, il quale ha fonte nel contratto di patrocinio o di mandato professionale.**
- La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale, e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.**
- Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Pur con una procura generica, il difensore, che ha discrezionalità tecnica, salva la responsabilità verso il cliente per l'inosservanza delle istruzioni, può scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del cliente; proporre le domande ricollegabili all'oggetto originario; fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum.**
- Il difensore può modificare la condotta processuale in base agli sviluppi della causa secondo gli interessi del cliente e compiere gli atti processuali non riservati a lui: consentire alle prove avversarie, rinunciare a eccezioni o conclusioni, ridurre la domanda originaria e rinunciare a capi della domanda, senza osservare forme rigorose.**
- Con la procura ampia, per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali (artt. 24 e 111 C.) il difensore può esperire tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti del cliente, compresa l'azione di garanzia impropria, chiamando in causa il terzo perchè risponda in suo luogo o sia condannato a tenerla indenne.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 4909 del 14.3.2016 - Valore della procura alle liti

MASSIMA:

“La procura alle liti, conferita in termini ampi e comprensivi, è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse dell'assistito, ivi compresa l'azione di garanzia impropria anche se non espressamente prevista”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 5068 DEL 15.3.2016

NULLITA' DELLA DONAZIONE DELLA QUOTA EREDITARIA

**LA LEGITTIMITA' O MENO DELLA DONAZIONE DI UNA
QUOTA DELL'EREDITA'**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 5068 del 15.3.2016 - Nullità della donazione di quota ereditaria

Art. 769 cc: Definizione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 771 cc: Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 5068 del 15.3.2016 - Nullità della donazione di quota ereditaria

QUESTIONE CONTROVERSA:

E' POSSIBILE DONARE UNA QUOTA DELL'EREDITA' INDIVISA E CIOE' LA QUOTA SPETTANTE ALL'EREDE SU TUTTI I BENI EREDITATI PRIMA DELLA DIVISIONE? LA QUOTA EREDITARIA DI BENI INDIVISI VA CONSIDERATA BENE FUTURO, CON NULLITA' DELLA SUA DONAZIONE?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 5068 del 15.3.2016 - Nullità della donazione di quota ereditaria

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall'art. 1159 cod. civ. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

(Cass. Sez. VI, 23.5.2013 n. 12782; Cass. Sez. II, 5.5.2009 n. 10356)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 5068 del 15.3.2016 - Nullità della donazione di quota ereditaria

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 c.c., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

(Cass. Sez. II, 5.2.2001 n. 1596)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 5068 del 15.3.2016 - Nullità della donazione di quota ereditaria

Le Sezioni Unite precisano il primo orientamento perché:

- Il codice civile non prevede espressamente la nullità della donazione di cosa altrui; la giurisprudenza ha previsto la nullità applicando in via analogica la nullità della donazione dei beni futuri ex art. 771 cc.**
- La donazione di cosa altrui è nulla, non per analogia dell'art. 771 cc, ma per la mancanza della causa del negozio di donazione.**
- Elementi della donazione sono l'arricchimento del terzo con il depauperamento del donante e l'animus donandi: "la consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale".**
- L'esistenza nel patrimonio del donante del bene che intende donare è elemento costitutivo del contratto, come risulta dall'art. 769 cc in cui si parla di un diritto del donante ("un suo diritto"). Diversamente la donazione non è riconducibile allo schema negoziale ex art.769 cc.**
- Ciò vale anche per il coerede che dona un bene compreso nella comunione poichè il bene non fa ancora parte del suo patrimonio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 5068 del 15.3.2016 - Nullità della donazione di quota ereditaria

MASSIMA:

“La donazione di un bene altrui, benchè non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 9140 DEL 6.5.2016

LA CLAUSOLA CLAIMS MADE

**LA LICEITA' O MENO DELLA CLAUSOLA CHE ESCLUDA IN
TUTTO O IN PARTE IL PREGRESSO DALLA COPERTURA
ASSICURATIVA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

Art. 33/1 Codice del Consumo: Clausole vessatorie nel contratto

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 36/1 Codice del Consumo: Nullità di protezione

Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

Art. 1322 cc: Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1341/1 cc: Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Art. 1419/1 cc: Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

QUESTIONE CONTROVERSA:

LA CLAUSOLA PATTUITA IN UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CD "CLAIMS MADE" (PURA: LA POLIZZA COPRE ANCHE SE IL SINISTRO SI SIA VERIFICATO PRIMA DELLA STIPULA MA LA RICHIESTA DEL TERZO DI RISARCIMENTO VA FATTA DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO - O IMPURA: SIA IL SINISTRO CHE LA RICHIESTA DEVONO ESSERCI DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO), E' O MENO VESSATORIA E IL GIUDICE PUO' DICHIARARLA NULLA?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Nei contratti a regime "claims made", nei casi in cui la domanda avviene in corso di contratto ed è riferita a comportamenti anteriori alla stipulazione, la clausola "claims made" è favorevole per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'art. 1932 c.c. Mentre nei casi in cui il sinistro si realizza nel pieno vigore del contratto d'assicurazione e la domanda viene svolta per la prima volta dopo lo scioglimento del contratto, la clausola potrebbe effettivamente porre problemi di validità venendo a mancare, in danno dell'assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo per il solo fatto che la domanda viene proposta dopo lo scioglimento del contratto.

(Cass. Sez. III, 17.2.2014 n. 3622)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

La pattuizione cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made), inserita - a prescindere dalla sua veste grafica di clausola contrattuale (o meno) - in un contratto assicurativo, non è apprezzabile in termini di vessatorietà quando costituisce espressione di un accordo delle parti diretto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, dovendosi ritenere in tal caso realizzata una lecita deroga al modello legale tipico di cui all'art. 1917/1 cc (l'assicuratore risponde dei sinistri accaduti durante la vigenza del contratto); essa, per contro, presenta natura vessatoria quando, nell'economia complessiva della polizza, si atteggi a "condizione" volta a limitare l'oggetto del contratto come definito da altra clausola, e ciò in ragione della funzione limitativa che svolge, in tale ipotesi, della precedente e più ampia previsione contrattuale.

(Cass. Sez. III, 10.11.2015 n. 22891)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Ex art. 1917/1 cc l'assicuratore risponde normalmente solo dei fatti accaduti durante la vigenza del contratto; con la clausola claims made si deroga al modello legale con una responsabilità ulteriore.**
- La clausola claims made non fa venire meno l'alea se al momento del consenso l'assicurato ignorava l'esistenza del sinistro, potendo in caso contrario l'assicuratore opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cc, per le dichiarazioni inesatte o reticenti.**
- Quindi la clausola claims made è legittima perché riguarda un solo elemento del rischio garantito: la condotta colposa già tenuta ma ignorata dall'assicurato; resta invece l'alea dell'altro elemento costitutivo del sinistro: la richiesta del danneggiato all'assicurato.**
- La claims made è clausola atipica inserita in un contratto tipico; va così valutata la meritevolezza degli interessi tutelati ex art. 1322/2 cc.**
- Il difetto della sua meritevolezza o il suo contrasto con la normativa di protezione del consumatore comporta la nullità della clausola.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché:

- Va poi valutata la compatibilità della clausola claims made con l'introduzione, in taluni settori, dell'obbligo di assicurare la responsabilità civile connessa all'esercizio della propria attività (per gli avvocati l'obbligo è previsto dall'art. 12 Legge 31.12.2012 n. 247).**
- In questo caso il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola claims made, la quale, comunque articolata, espone il garantito a buchi di copertura.**
- Ciò non riguarda i rapporti tra società e assicurato, ma soprattutto quelli tra professionista e terzo, essendo stato quel dovere previsto nel preminente interesse del danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico.**
- Di ciò si dovrà tenersi conto in sede di stipula delle "convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti" per evitare appunto buchi di copertura.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9140 del 6.5.2016 - La clausola claims made

MASSIMA:

“Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è vessatoria, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola che subordina l'operatività della copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro periodi di tempo preventivamente individuati; tuttavia, in presenza di determinate condizioni, il giudice di merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, può dichiarare la nullità di tale clausola per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina dettata dal codice del consumo, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 9449 DEL 10.5.2016

LA RESPONSABILITA' DA INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL LASTRICO SOLARE

**CHI RISPONDE DEI DANNI DERIVANTI DALLE
INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL LASTRICO SOLARE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

Art. 1126 cc: Lastrici solari

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 1130/1 n. 4 cc: Attribuzioni dell'amministratore

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio.

Art. 1135/1 n. 4 cc: Attribuzioni dell'assemblea dei condomini

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

Art. 2051 cc: Danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

QUESTIONE CONTROVERSA:

CHI DEVE RISARCIRE I DANNI PER INFILTRAZIONI DERIVANTI DAL LASTRICO SOLARE? SOLTANTO CHI LO HA IN USO E CUSTODIA O ANCHE IL CONDOMINIO POSTO CHE QUESTO SVOLGE ANCHE FUNZIONE DI COPERTURA DEL FABBRICATO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

In tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 cc. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cc - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 cc.

(Cass. Sez. II, 17.1.2003 n. 642)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

In tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non - nemmeno in via concorrente - anche sul condominio.

(Cass. Sez. III, 19.6.2013 n. 15300)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello è in rapporto specifico con la copertura dell'edificio condominiale: ha l'uso esclusivo del bene ma è anche custode della superficie, con il conseguente suo carico di responsabilità ex art. 2051 cc.**
- Tuttavia il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune, anche se in uso esclusivo, è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune; il che implica la chiara natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo sia al titolare dell'uso esclusivo del lastrico ma anche, per la natura comune del bene, del condominio.**
- Sono diverse le posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del condominio: il primo ha gli obblighi di custodia, ex art. 2051 cc, in quanto è in rapporto diretto con il bene dannoso; il secondo è tenuto, ex artt. 1130/1 n. 4 e 1135/1 n. 4 cc a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria per le parti comuni dell'edificio.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- A parte il caso in cui risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello sia responsabile dei danni per una condotta che abbia provocato l'infiltrazione e quindi il danno, deve ritenersi che le due responsabilità concorrano.**
- In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo e tenuto conto che l'esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione richiede la necessaria collaborazione del primo e del condominio, il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dall'art. 1126 cc, vale anche per la ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che comunque ha una funzione anche per l'intero edificio.**
- Il risarcimento danni da cosa in custodia di proprietà condominiale segue quindi la regola della responsabilità solidale ex art. 2055/1 cc; quindi il creditore, anche se sia un condomino (è equiparato a un terzo), può agire anche contro uno solo dei responsabili del danno.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 9449 del 10.5.2016 - Responsabilità infiltrazioni da lastrico solare

MASSIMA:

“In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'utente esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'utente esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.”

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 10318 DEL 19.5.2016

IL CRITERIO DELLA PREVENZIONE NELLE COSTRUZIONI

**COME OPERA IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DELLE
COSTRUZIONI IN CASO DI COSTRUZIONE IN PREVENZIONE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

Art. 873 cc: Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore .

Art. 874 cc: Comunione forzosa del muro di confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art. 875 cc: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Art. 877 cc: Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

QUESTIONE CONTROVERSA:

SE IL REGOLAMENTO LOCALE PREVEDE UNA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI SUPERIORE A QUELLA DEL CODICE CIVILE MA NON ANCHE UNA DISTANZA MINIMA DAL CONFINE, CHI EDIFICA PER PRIMO PUO' INVOCARE UGUALMENTE LE NORME PREVISTE SULLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O A MENO DELLA META' DELLA DISTANZA PREVISTA TRA LE COSTRUZIONI)?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Le norme dei regolamenti comunali edilizi che fissano le distanze nelle costruzioni in misura diversa da quelle stabilite dal codice civile sono, per l'espresso disposto dell'art. 873 cc, integrative del codice medesimo, il quale, rinviando ai regolamenti locali per tutto ciò che concerne le distanze nelle costruzioni, comprende tutta la disciplina predisposta da quelle fonti. Ne deriva che le norme dei regolamenti edilizi che si limitino a stabilire una distanza nelle costruzioni superiore a quella del codice civile, senza prescrivere tale distanza in rapporto al confine, non implicano il divieto di costruire in appoggio o in aderenza, ricorrendone i presupposti ex artt. 874, 875, 877 cc, e quindi non incidono sull'esercizio del diritto di prevenzione, la cui operatività non esige espressa previsione delle norme regolamentari.

(Cass. Sez. II, 7.6.1988 n. 3859; Cass. Sez. II, 16.5.1991 n. 5474)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Allorquando i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto "della prevenzione.

(Cass. Sez. II, 22.2.2007 n. 4199; Cass. Sez. II, 29.6.1981 n. 4246)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- **Ex artt. 873 cc e ss., il principio della prevenzione comporta che il confinante che costruisce per primo condiziona la scelta del vicino.**
- **Chi costruisce per primo ha tre facoltà potendo edificare:**
 - * **a una distanza dal confine della metà di quella del codice civile;**
 - * **sul confine tra la sua proprietà e quella del vicino;**
 - * **a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella del codice.**
- **Il vicino che costruisce successivamente:**
 - * **nel primo caso, deve costruire a una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, per rispettare la distanza legale;**
 - * **nel secondo caso, può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 cc), o costruire in aderenza (art. 877/1 cc), o arretrare il suo edificio in misura pari all'intera distanza legale;**
 - * **nel terzo caso, può chiedere la comunione forzosa del muro, interpellando prima il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o demolirlo (art. 875 cc), o può costruire in aderenza (art. 877/2 cc) o rispettare il distacco legale dalla costruzione del vicino.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La normativa edilizia prevede distanze "inderogabili", che non danno la possibilità di costruire sul confine o in aderenza.**
- Ma se la una norma regolamentare si limita a prevedere un distacco "assoluto" tra costruzioni, non si può escludere di poter edificare sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella legale.**
- L'equo contemperamento degli interessi c'è perché il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro o costruire in aderenza alla fabbrica sul confine o a meno della metà di quella regolamentare.**
- I regolamenti, perché speciali, sono di stretta interpretazione e quindi, se si limitino ad imporre un distacco minimo tra costruzioni, senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, non derogano al criterio generale della prevenzione.**
- Le componenti pubblicistica e privatistica della disciplina sulle distanze tende ad armonizzare i rapporti intersoggettivi di vicinato con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 10318 del 19.5.2016 - Il criterio di prevenzione nelle costruzioni

MASSIMA:

“Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 cc e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ex artt. 874, 875 e 877 cc”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 14594 DEL 15.7.2016

LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PROCESSUALI

**I RIMEDI ESPERIBILI PER LA NOTIFICA NON ANDATA A
BUON FINE**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 14594 del 15.7.2016 - La rinnovazione della notificazione

Art. 137 cpc: Notificazioni

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Art. 325 cpc: Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 14594 del 15.7.2016 - La rinnovazione della notificazione

QUESTIONE CONTROVERSA:

***QUALORA LA NOTIFICA DI UN ATTO PROCESSUALE NON SIA ANDATA A BUON FINE PER UNA CAUSA NON IMPUTABILE ALLA PARTE CHE HA RICHIESTO LA NOTIFICA STESSA, E' POSSIBILE PER QUESTA ATTIVARSI E CHIEDERE UNA SECONDA NOTIFICA CHE, SE EFFETTUATA CORRETTAMENTE, FACCIA SALVI GLI EFFETTI DELLA PRIMA?
SE SI, ENTRO QUANTO TEMPO VA RICHIESTA LA SECONDA NOTIFICA?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 14594 del 15.7.2016 - La rinnovazione della notificazione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

(Cass. Sez. Un. 24.7.2009 n. 17352)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 14594 del 15.7.2016 - La rinnovazione della notificazione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Non è tardiva la notifica del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., - se la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al difensore risultava avvenuta dopo sette giorni dalla prima tentata notifica ed a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine.

(Cass. Sez. III, 30.9.2011 n. 19986)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 14594 del 15.7.2016 - La rinnovazione della notificazione

Le Sezioni Unite precisano il primo orientamento perché:

- Se la causa dell'omessa notifica non è imputabile al richiedente può rifarla con effetti sananti. Va stabilito il termine entro cui va fatta.**
- Prima di tutto l'istante ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo del tentativo di notifica.**
- Inoltre il criterio dell'immediatezza dell'iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività della seconda notificazione, va ancorato al trascorrere di pochi giorni dalla data in cui il notificante ha appreso la mancata prima notificazione.**
- Pertanto, fermo l'onere dell'istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, occorre verificare se dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta.**
- Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 14594 del 15.7.2016 - La rinnovazione della notificazione

MASSIMA:

“La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cpc, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 17989 DEL 13.9.2016

I CONCETTI DI DETERMINATEZZA E DI LIQUIDITA' DEL CREDITO

**QUANDO AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO IL
CREDITO LO SI POSSA CONSIDERARE DETERMINATO E
LIQUIDO**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

Art. 1182/3 cc: Luogo dell'adempimento

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Art. 1219 cc: Costituzione in mora

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1) quando il debito deriva da fatto illecito;*
- 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;*
- 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.*

Art. 20 cpc: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 38/1 cpc: Incompetenza

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

QUESTIONE CONTROVERSA:

COME VA INTESO IL CONCETTO DI LIQUIDITA' E DI DETERMINATEZZA DELLE OBBLIGAZIONI DA ADEMPIERE AL DOMICILIO DEL CREDITORE ANCHE AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO?

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Ove la somma di danaro oggetto dell'obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l'art. 1182, comma 4, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

(Cass. Sez. III, 24.10.2007 n. 22326)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Il forum destinatae solutionis previsto dall'art. 1182, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

E' irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita, essendo sufficiente che l'attore abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata.

(Cass. Sez. VI, 17.5.2011 n. 10837)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- Nella giurisprudenza non è stato mai messo in discussione che le obbligazioni pecuniarie "portabili" ex art. 1182/3 cc sono solo quelle liquide, essendo consolidato il principio che detta norma si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura; diversamente si applica il 4° comma per cui la prestazione va eseguita al domicilio del debitore.**
- La nozione di obbligazione portabile ex art. 1182/3 cc rileva non solo per il forum destinatae solutionis ex art. 20 cpc, ma anche per la mora ex re di cui all'art. 1219/2 n. 3 cc, che esclude la necessità della costituzione in mora "quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", come l'art. 1182/3 cc.**
- La giurisprudenza nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide. Infatti, in caso contrario, la mora scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perchè l'ammontare della sua prestazione sarebbe ancora incerto al momento della domanda.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La protezione del debitore, da qui l'interpretazione restrittiva dello art.1182/3 cc, richiede che la liquidità del credito sia su dati oggettivi.**
- Rientrano nell'art. 1182/3 cc, solo le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo o possa determinarsi su di esso con un semplice calcolo aritmetico.**
- Liquidità significa che la somma dovuta risulti dal titolo e non sia necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo anche solo indirettamente, allorchè questo indichi i criteri applicando i quali tale somma sia determinata.**
- I criteri di determinazione del credito devono portare a una somma soltanto. Se non fosse così e se residuasse una scelta discrezionale, il credito non sarebbe liquido, perchè sarebbe necessario un ulteriore titolo per superare proprio quel margine di discrezionalità.**
- Quindi la domanda con cui il creditore determina il suo credito solo indicando l'importo non è riferita a un'obbligazione liquida.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 17989 del 13.9.2016 - La certezza e la liquidità del credito

MASSIMA:

“Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 18569 DEL 22.9.2016

LA DECORRENZA DEL TERMINE LUNGO PER L'IMPUGNAZIONE

**COME SUPERARE L'INCERTEZZA TRA LE DIVERSE DATE DI
DEPOSITO E DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 18569 del 22.9.2015 - Decorrenza del termine lungo per impugnare

Art. 133 cpc: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.

Art. 325 cpc: Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

Art. 327 cpc: Decadenza dalla impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell' art. 395 cpc non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 18569 del 22.9.2015 - Decorrenza del termine lungo per impugnare

QUESTIONE CONTROVERSA:

***SE SULLA SENTENZA SIA STATA
APPOSTA UNA DOPPIA DATA
(UNA DEL DEPOSITO DELLA
STESSA IN CANCELLERIA E UNA
DI PUBBLICAZIONE) DA QUANDO
DECORRE IL TERMINE LUNGO
PER LA SUA IMPUGNAZIONE?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 18569 del 22.9.2015 - Decorrenza del termine lungo per impugnare

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

Ex art. 133 cpc la consegna dell'originale del documento-sentenza al cancelliere del giudice avvia il procedimento di pubblicazione, che si compie senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., alla data del suo deposito, sia stata pubblicata in una data successiva alla sua consegna.

(Cass. Sez. Un. 1.8.2012 n. 13794)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 18569 del 22.9.2015 - Decorrenza del termine lungo per impugnare

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 133 cpc interpretato nel senso che, se sulla sentenza impugnata siano state apposte due date, una (precedente) di deposito, senza specificare che il documento contiene solo la minuta del provvedimento, e l'altra (successiva) di pubblicazione - tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza (e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 327/1 cpc), si producono già dalla prima data del suo deposito e non dalla seconda data attestante l'effettiva pubblicazione.

(Cass. Sez. II, 22.11.2013 n. 26251)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 18569 del 22.9.2015 - Decorrenza del termine lungo per impugnare

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- La pubblicazione non è attività diversa dal deposito, ma si identifica con esso, essendo il deposito l'atto con cui la sentenza è resa pubblica, e non è perciò ipotizzabile una pubblicazione come attività autonoma del cancelliere, diversa e successiva rispetto al deposito.**
- L'attività di deposito non si limita a custodire la cosa ma serve ad attuare la pubblicazione che si ha con il deposito "in cancelleria" del quale il cancelliere dà atto in calce alla sentenza; è così evidente che per un deposito fatto presso un ufficio pubblico è necessario che esso abbia carattere ufficiale e cioè che in cancelleria risulti ufficialmente.**
- Il "deposito in cancelleria" risulta con l'inserimento dell'atto oggetto di deposito nell'elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria, con assegnazione del numero identificativo.**
- L'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze è il "mezzo" ufficiale con cui si ha il deposito della sentenza e la sua pubblicità. Deposito e pubblicazione devono così avvenire in un'unica data.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 18569 del 22.9.2015 - Decorrenza del termine lungo per impugnare

MASSIMA:

“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell’impugnazione proposta deve accertare - attraverso un’istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 cc, per la quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo”.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

SENTENZA n. 23225 DEL 15.11.2016

LA LIQUIDITA' DEL CREDITO E LA COMPENSAZIONE

I LIMITI IN CUI OPERA LA COMPENSAZIONE GIUDIZIALE

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

Art. 1243 cc: Compensazione legale e giudiziale

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 35 cpc: Eccezione di compensazione

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Art. 295 cpc: Sospensione necessaria

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Art. 337 cpc: Sospensione dell'esecuzione e dei processi

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

QUESTIONE CONTROVERSA:

***SE IL CREDITO OPPOSTO IN
COMPENSAZIONE NON E'
CERTO, E CIOE' SE IL TITOLO
GIUDIZIALE NON E' ANCORA
DEFINITIVO, OPERA O NO LA
COMPENSAZIONE GIUDIZIALE ?***

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

PRIMO ORIENTAMENTO:

La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243/2 cc, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è invocata e non può, dunque, fondarsi su un credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione ai sensi della norma suddetta, e va, parimenti, esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata, in via generale, dagli artt. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale menzionata.

(Cass. Sez. VI 19.4.2013 n.9608; Cass. Sez. III 12.4.2011 n.8338)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

TESI PRECEDENTI E CONTRAPPOSTE

SECONDO ORIENTAMENTO:

Se l'accertamento di un credito è oggetto di altro giudizio non ancora definito da un giudicato, il suo titolare lo può eccepire in compensazione. Se la causa sul controcredito pende davanti allo stesso ufficio, i procedimenti saranno riuniti. Se no, ci sarà: la pronuncia sul credito principale con condanna con riserva all'esito della decisione sul credito eccepito in compensazione; la rimessione sul ruolo della decisione sull'esistenza delle condizioni per la compensazione e la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc fino al giudicato sull'accertamento del controcredito.

(Cass. Sez. II, 22.11.2013 n. 26251)

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- E' pacifico in giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243/1 cc per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale; infatti il secondo comma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.**
- Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cpc, allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta.**
- Secondo l'art. 1243/2 cc l'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione è limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata - lo espunge dalla compensazione giudiziale.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento perché:

- L'art. 1243/2 cc rende inoperativa l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non sia di pronta e facile liquidazione. Il giudice del credito principale può o dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non può ritardare la decisione sul credito principale fino all'accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell'esistenza certa di quello opposto in compensazione.**
- Nessuna norma prevede che la causa in cui sia pronunciata condanna con riserva sia rimessa sul ruolo - il che presuppone sempre la competenza del giudice che ha deciso con riserva - per verificare l'esistenza delle condizioni della compensazione e poi sospendere la decisione ex art. 295 cpc in attesa della decisione incontrovertibile di altro giudice sul controcredito.**

SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2016

n. 23225 del 15.11.2015 - La liquidità del credito e la compensazione

MASSIMA:

A) Le norme sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, cioè non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può liquidarlo se ciò è facile e pronto; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccetto in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

D) La compensazione giudiziale ex art. 1243/2 cc presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, ma non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento divenga definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dagli artt. 295 e 337/2 cpc. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cc.

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE !**